CAMERA DEI DEPUTATI N. 2918-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **TANTALO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 marzo 1961 (*Stampato n. 1251*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 marzo 1961

—

Delega al Governo per l'emanazione di norme riguardanti la revisione ed il coordinamento delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari

Presentata alla Presidenza il 4 maggio 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'urgenza e la necessità di una rielaborazione di tutta la materia relativa alle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si manifestano di primo acchito, ove si consideri la disarmonia delle varie disposizioni, adottate in tempi e quindi con criteri diversi.

Com'è noto, infatti, alcune delle sanzioni attualmente in vigore sono addirittura anteriori rispetto alla legge 7 gennaio 1929 n. 4, che stabilì le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. E questa legge, innovando profondamente tutta la materia, per prima fissò una netta distinzione tra sanzioni a carattere civile (pene pecuniarie e sopratasse) e sanzioni a carattere penale (ammende e multe), il che, tuttavia, nonostante la buona volontà del legislatore e la validità dei principî che la ispirarono, non fu sufficiente a dare a tutta la materia quelle caratteristiche di organicità e di precisione cui tendevano.

Né, ovviamente, a tanto riuscirono le disposizioni successive: in particolare quelle per il coordinamento della legge 7 gennaio

1929, n. 4, con le singole leggi finanziarie, previste nel regio decreto 24 settembre 1931, n. 1473 (emanato in esecuzione dell'articolo 62 della più volte citata legge 7 gennaio 1929, n. 4).

Naturalmente, subito dopo la conclusione delle operazioni belliche, fu necessario predisporre un provvedimento che raggiungesse lo scopo di adeguare e ragguagliare l'importo delle sanzioni al mutato valore della moneta, onde attribuire alla sanzione medesima un valore non soltanto simbolico: a tanto provvide il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, che, tuttavia, si limitò a stabilire questi aumenti, senza preoccuparsi di ridimensionare e rivedere tutta la materia.

Allo stato, pertanto, si è ritenuto di dover affrontare e risolvere definitivamente questo fondamentale aspetto dell'amministrazione finanziaria, con il presente disegno di legge, che, partendo dalle accennate premesse, mira a realizzare il razionale e organico coordinamento di tutta la materia. All'uopo, con l'articolo 1, si autorizza il Governo ad emanare, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, entro il termine di sei mesi, dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministeri competenti e sentito il parere di una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e cinque deputati, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, recanti norme in materia di sanzioni e sopratasse per la repressione delle violazioni alle leggi concernenti le tasse e le imposte indirette sugli affari.

Con l'articolo 2, invece, si suggeriscono alcuni criteri di massima e alcuni principî, cui le norme da emanare devono ispirarsi. In particolare, per quanto riguarda:

a) coordinamento delle sanzioni e delle sopratasse in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari con la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

b) determinazione di nuovi limiti, minimo e massimo, delle sanzioni stabilite in una somma fissa dalle vigenti leggi sulle tasse e sulle imposte indirette e sugli affari in relazione alle necessità di coordinamento delle varie disposizioni e al mutato valore della lira; il limite minimo non dovrà essere inferiore a lire 200 e quello massimo non dovrà essere superiore a lire cinquemila;

c) revisione dei limiti minimo e massimo delle sanzioni commisurate al tributo; il limite minimo non dovrà essere inferiore alla metà dell'importo del tributo evaso e quello massimo non dovrà essere superiore a sei volte l'importo del tributo stesso;

d) revisione delle sanzioni ragguagliate al tributo in misura fissa, per la determinazione del minimo da fissare con gli stessi criteri di cui alla lettera *b*);

e) revisione, secondo i criteri di cui alla lettera *b*), delle sanzioni per le quali i limiti minimo e massimo sono stabiliti in misura fissa;

f) sostituzione della multa e dell'ammenda con la pena pecuniaria da determinare secondo i criteri di cui alla lettera *c*), nei casi in cui le dette sanzioni penali risultino eccessivamente rigorose in rapporto all'omesso pagamento del tributo o alla natura della violazione, e sostituzione della multa con l'ammenda da determinare con gli stessi criteri, nei casi in cui la qualificazione della violazione come contravvenzione si presenti più rispondente alla natura della violazione medesima;

g) revisione delle sopratasse che, in ogni caso, non dovranno essere superiori a due volte l'ammontare del tributo:

h) determinazione delle misure fisse minime delle penalità con riferimento alle singole norme e all'ammontare del tributo nei casi di applicazione di eccezionali riduzioni delle penalità stesse o di pagamento spontaneo dei tributi;

i) modifica delle norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, al fine di adeguare la competenza degli Uffici in rapporto al mutato valore della moneta e di semplificare le procedure, in relazione anche al principio del decentramento amministrativo, compatibilmente con la tutela del contribuente.

Dalla suddetta enunciazione, ovviamente limitata ad alcune direttrici fondamentali, si deducono, ancora una volta, e la necessità e la urgenza e le caratteristiche squisitamente tecniche della revisione da eseguire, ispirandosi alle più nobili finalità perequative di giustizia tributaria.

Di qui la opportunità, unanimemente riconosciuta da tutti i Gruppi anche nella discussione ed approvazione del disegno di legge da parte del Senato della Repubblica, di affidare tale mandato al Governo, al fine di assicurare la necessaria uniformità di indirizzo nella risoluzione dei vari quesiti e nel contempo, di agevolare l'*iter* legislativo del provvedimento stesso.

Per tutte le considerazioni esposte, il sottoscritto Relatore propone l'approvazione del disegno di legge.

TANTALO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e cinque deputati, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, recanti norme in materia di sanzioni e soprattasse per la repressione delle violazioni alle leggi concernenti le tasse e le imposte indirette sugli affari.

ART. 2.

Le nuove norme dovranno essere informate ai seguenti principî e criteri direttivi, anche in deroga agli articoli 1 e 23 della legge 7 gennaio 1929, n. 4:

a) coordinamento delle sanzioni e delle soprattasse in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari con la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

b) determinazione di nuovi limiti minimo e massimo delle sanzioni stabilite in una somma fissa dalle vigenti leggi sulle tasse e sulle imposte indirette sugli affari in relazione alle necessità di coordinamento delle varie disposizioni e al mutato valore della lira; il limite minimo non dovrà essere inferiore a lire duecento e quello massimo non dovrà essere superiore a lire cinquemila;

c) revisione dei limiti minimo e massimo delle sanzioni commisurate al tributo; il limite minimo non dovrà essere inferiore alla metà dell'importo del tributo evaso e quello massimo non dovrà essere superiore a sei volte l'importo del tributo stesso;

d) revisione delle sanzioni ragguagliate al tributo in misura fissa, per la determinazione del minimo da fissare con gli stessi criteri di cui alla lettera *b*);

e) revisione, secondo i criteri di cui alla lettera *b*), delle sanzioni per le quali i limiti minimo e massimo sono stabiliti in misura fissa;

f) sostituzione della multa e dell'ammenda con la pena pecuniaria da determinare secondo i criteri di cui alla lettera *c*), nei casi in cui le dette sanzioni penali risultino ec-

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico

cessivamente rigorose in rapporto all'omesso pagamento del tributo o alla natura della violazione, e sostituzione della multa con la ammenda da determinare con gli stessi criteri, nei casi in cui la qualificazione della violazione come contravvenzione si presenti più rispondente alla natura della violazione medesima;

g) revisione delle soprattasse che, in ogni caso, non dovranno essere superiori a due volte l'ammontare del tributo;

h) determinazione delle misure fisse minime delle penalità con riferimento alle singole norme e all'ammontare del tributo nei casi di applicazione di eccezionali riduzioni delle penalità stesse o di pagamento spontaneo dei tributi;

i) modifica delle norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, al fine di adeguare la competenza degli uffici in rapporto al mutato valore della moneta e di semplificare le procedure, in relazione anche al principio del decentramento amministrativo, compatibilmente con la tutela del contribuente.